



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Roma, 22 ottobre 2008

Prot. n. 1890/U-BR/08

Circ. n. 115/XVII Sess.

Ai Consigli degli Ordini e alle
Federazioni e/o Consulte
Regionali degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Sentenza Tar Puglia, Lecce, n. 4154/2007 – iscrizione in un ulteriore settore della stessa Sezione dell'albo in assenza del possesso del corrispondente titolo di studio – risposta del Ministero della Giustizia

Con la presente si trasmette a tutti gli interessati la risposta pervenuta da parte della Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia in conseguenza della richiesta di parere avanzata dal Consiglio Nazionale sulla questione delle domande di iscrizione in un ulteriore settore della medesima sezione dell'albo da parte di soggetti privi del possesso del corrispondente titolo di studio (v. nota CNI datata 6 giugno 2008, prot. n. 277, inviata p.c. a tutti gli Ordini e alle Federazioni).

Numerosi Ordini provinciali, infatti, si erano rivolti al Consiglio Nazionale, sollecitandone l'intervento, per sapere come comportarsi di fronte a siffatte istanze di iscrizione, dopo la pronuncia del Tar Puglia, sezione Lecce, 4 dicembre 2007 n. 4154 (su cui v. la circolare n. 147 del 27/2/2008).

Il Consiglio Nazionale, condividendo *in toto* le conclusioni del giudice amministrativo, e rigettando l'opposta tesi sostenuta da alcune Università, aveva richiesto il sollecito pronunciamento delle Autorità Ministeriali competenti in materia.

Ebbene, il Ministero della Giustizia, con la nota datata 13 ottobre 2008, allegata, afferma ora che gli ingegneri già iscritti in un settore che richiedono l'iscrizione ad altro settore della medesima Sezione dell'albo non possono essere iscritti se non

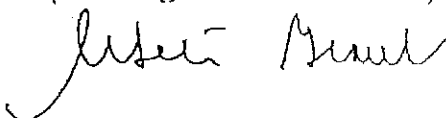
possiedono il titolo accademico previsto dall'art. 47 del DPR 328/2001 anche se hanno superato l'esame di Stato.

Per poi concludere: "Alla luce di quanto sopra si ritiene che gli Ordini debbano disporre la cancellazione di coloro che risultano iscritti in virtù del solo superamento dell'esame di Stato, ma in assenza del corrispondente titolo di studio".

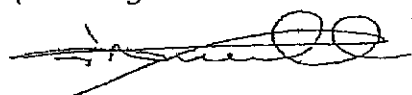
Tutti gli Enti in indirizzo sono invitati a diffondere il parere ministeriale allegato nel proprio ambito territoriale, specie presso le Università, in modo tale da contrastare ogni lettura errata delle relative disposizioni del DPR 328/2001.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott.Ing. Roberto Brandi)



IL PRESIDENTE
(Dott.Ing. Paolo Stefanelli)



Allegato: parere Ministero della Giustizia datato 13/10/2008, prot. m_dg.DAG.13/10/2008.0133275.U



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma

Ufficio III

2/16 - Q



m_dg.DAG. 13/10/2008.0133275.U

Al Consiglio Nazionale degli
Ingegneri

Via IV Novembre 114
187 ROMA

Consiglio Nazionale degli Ingegneri



13/10/2008 - 0001790

e p.c. Al Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per l'Università
Piazzale Kennedy, n.20
00144 ROMA

OGGETTO: Sentenza TAR Puglia - sezione di Lecce - n. 4154/2007. Iscrizione in un ulteriore settore della stessa Sezione dell'albo.

In riscontro alla richiesta di parere di codesto Consiglio Nazionale prot. n. 80152 dell'11.06.2008 si rappresenta quanto segue.

Il DPR 328/2001 (*Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti*), modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, stabilisce i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

In particolare l'art. 45 del D.P.R. 328/2001 specifica i settori nei quali sono ripartite le sezioni A e B dell'albo degli Ingegneri; l'art. 46 identifica e ripartisce le attività professionali tra i settori di cui all'art. 45.

L'art. 47, 5° comma, del citato DPR (Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove), come afferma il TAR Puglia - prima Sezione di Lecce - con sent. n. 4154/2007 "non detta una disciplina esaustiva per i passaggi intersettoriali degli Ingegneri, ma si limita unicamente a prevedere le modalità (semplificate) dell'esame di Stato che dovranno sostenere gli ingegneri già iscritti in un Settore che richiedano l'iscrizione ad un altro Settore della stessa Sezione, non escludendo assolutamente (in maniera espressa o implicitamente) la necessità del possesso del propedeutico corrispondente titolo di studio accademico prescritto dalla norma generale contenuta nell'art. 3" del D.P.R. 328/2001.

Rimane, pertanto, ferma la previsione di cui all'art. 3, comma 4, del già citato D.P.R. 328/2001 secondo la quale presupposto per il passaggio da un settore all'altro della stessa sezione non è il solo superamento dell'esame di Stato, ma altresì il possesso del necessario titolo di studio.

Questa Amministrazione, adeguandosi alla decisione del giudice amministrativo, ritiene, pertanto, che gli ingegneri già iscritti in un Settore che richiedano l'iscrizione ad un altro settore - della medesima sezione - non possano essere ivi iscritti se non possiedono il titolo accademico previsto dall'art. 47 del D.P.R. 328/2001, anche se hanno superato l'esame di Stato.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che gli Ordini debbano disporre la cancellazione di coloro che risultano iscritti in virtù del solo superamento dell'esame di Stato, ma in assenza del corrispondente titolo di studio.

IL DIRETTORE GENERALE
Luigi FRUNZIO

